

N. 3943-3563-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VICENTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 16 marzo 1967 (Stampato n. 2084)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(REALE ORONZO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 marzo 1967*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società

---

E SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ALPINO e TROMBETTA**

*Presentata il 18 novembre 1966*

Proroga della validità delle disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, sulla tassazione degli utili distribuiti dalle società

*Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 3943 riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Col 23 febbraio 1967 è venuto a scadere il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191, il quale ha modificato l'assetto della ritenuta d'acconto o di imposta previsto dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Modifiche previste per la durata di un triennio ed originate da una situazione economica e finanziaria depressa che richiedeva interventi atti a stimolare l'afflusso di risparmio verso i settori produttivi. Tali modifiche consistettero nella riduzione dell'aliquota di acconto dal 15 al 5 per cento e nella elevazione dell'aliquota al 30 per cento per il caso in cui la ritenuta avesse rivestito carattere definitivo.

Agli azionisti soggetti alla imposta complementare e alla imposta sulle società concesse infatti la facoltà di optare per la ritenuta definitiva del 30 per cento esonerandoli dall'obbligo di dichiarare l'importo dei dividendi percepiti ai fini delle imposte predette.

Il decreto-legge al nostro esame si riporta al precedente del 1962 allo scopo di restituire al regime della nominatività dei titoli azio-

nari la sua funzione da esplicarsi nei confronti della generalità dei contribuenti possessori di titoli azionari.

Rispetto alla precedente legge del 29 dicembre 1962, n. 1745, il decreto che è al nostro esame introduce alcune modifiche e precisamente: 1) mantiene in vigore l'aliquota d'acconto al 5 per cento; 2) mantiene, limitatamente alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni, l'aliquota del 30 per cento sugli utili distribuiti.

Inoltre l'attuale decreto-legge elimina l'assurda discriminazione operata tra le banche popolari.

Altra novità è rappresentata dall'articolo 6 il quale introduce l'esenzione dalla ritenuta d'acconto per gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche e fondazioni esenti dall'imposta sulle società che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.

Nei confronti di tali soggetti, finora veniva applicata la ritenuta a titolo definitivo d'imposta con l'aliquota del 30 per cento. L'agevolazione ora concessa vuol rimuovere la situazione di disagio in cui si sono venuti a trovare tali enti che, per effetto della ritenuta, hanno visto contrarsi i mezzi necessari al raggiungimento delle loro finalità. Però, al fine di impedire che l'agevola-

zione concessa agli enti in questione possa essere utilizzata a scopi evasivi mediante fittizie intestazioni di titoli, vengono posti a carico dei rappresentanti legali dei soggetti agevolati particolari adempimenti, previsti rigorosi controlli e severe sanzioni.

La rigorosa osservanza delle suddette cautele e la ben specificata categoria degli enti beneficiari giustifica l'agevolazione prevista dal decreto-legge.

Gli altri articoli riguardano gli adempimenti relativi all'applicazione della legge.

La Commissione Finanze e tesoro nel raccomandare all'Assemblea la approvazione del disegno di conversione nel testo pervenuto dal

Senato, segnala all'attenzione del Parlamento e del Governo l'opportunità che al più presto la riforma tributaria adegui la legislazione italiana sui titoli azionari a quella vigente nell'area del MEC e la necessità che il regime nominativo venga reso operante su tutto il territorio nazionale. Le eccezioni vigenti per le Regioni ove hanno efficacia leggi regionali che ammettono l'esistenza di titoli al portatore contrastano con i principi posti a base del presente decreto-legge e cioè: universalità dell'applicazione della legge e rispetto della progressività dell'imposta voluta dalla Costituzione.

VICENTINI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società ”.

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle per-

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

sone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali:

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 » ».

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

« *Art. 8-bis.* — Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

» Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 » ».

ART. 2.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione di borsa.

ART. 3.

*Identico.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### N. 3563

ART. 1.

La validità delle norme di cui al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, è prorogata di altri tre anni, a decorrere dal 24 febbraio 1967.

ART. 2.

Il conguaglio delle ritenute d'acconto sostenute in ciascun anno dal contribuente, sui redditi azionari e su eventuali distribuzioni gratuite, è fatto sull'imposta complementare globalmente dovuta per il reddito complessivo e tassabile emergente dalla « dichiarazione dei redditi » presentata per l'anno medesimo. Nel caso in cui al contribuente spetti un rimborso, questo deve essere effettuato non oltre i ruoli di prima serie dell'anno successivo a quello della dichiarazione.